SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2011.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bitetto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bitetto (Bari);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bitetto (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 marzo 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinato dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 marzo 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitetto, ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini.

Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2011.

Scioglimento del Consiglio comunale di Azeglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Azeglio (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 marzo 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Azeglio (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Dosio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
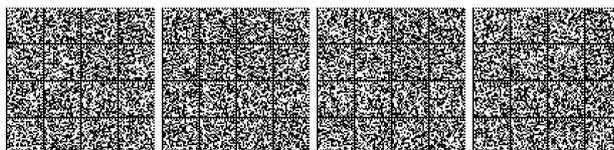
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Azeglio (Torino), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angiolino Santina.

Il citato amministratore, in data 16 marzo 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 aprile 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Azeglio (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Dosio.

Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2011.

Esclusione della Confederazione Svizzera dall'elenco dei Paesi destinatari della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

Visti il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001;

Visti l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999;

Visto l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. L'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è escluso per la Confederazione Svizzera per le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, alle quali si applicano l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A06418

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 2011.

Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 55, lettera *d)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l'incidentalità notturna;

Visti gli articoli 186, commi 2-*sexies* e 2-*octies*, 187, comma 1-*quater*, 195, comma 2-*bis*, e 208, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativi all'alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;

Considerato che l'art. 208, comma 2-*bis*, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-*bis*, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-*octies*, e 187, comma 1-*quater*, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 195, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.

2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-*bis* comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo.

3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.

Art. 2.

1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'interno, attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle violazioni di cui all'art. 195, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione dell'incremento ivi previsto, nonché con l'ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.

2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 3.

1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.

Art. 4.

1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-*octies*, e 187, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo.

Roma, 30 marzo 2011

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
MANGANELLI

Il Ragioniere Generale dello Stato
CANZIO

Il Capo dipartimento
per gli Affari di Giustizia
MARTELLO

Il Capo del dipartimento per i trasporti
FUMERO
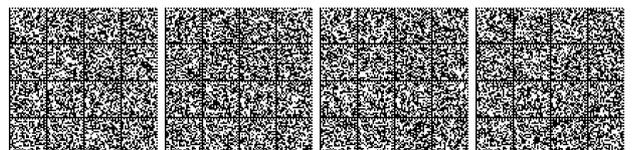
Allegato 1

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO

Indirizzo Ufficio o Comando

Al Ministero dell'Interno
Ufficio ………….
Via…………….

ROMA

Comunicazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2011, di attuazione dell'articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.

Periodo di accertamento ……… trimestre dell'anno…………..

Violazioni ai seguenti articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07)	Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate	Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all'art. 6 bis del decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito dalla legge del 2 ottobre 2007, n.160, e successive modificazioni.
Art. 141		€	€
Art. 142		€	€
Art. 145		€	€
Art. 146		€	€
Art. 149		€	€
Art. 154		€	€
Art. 174		€	€
Art.176, commi 19 e 20		€	€
Art. 178		€	€
TOTALE		€	€

La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato *"Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007".*

Data ________

____
Firma dirigente Ufficio o Comando

Referente — Recapiti responsabile procedimento

Qualifica ……………………………………………..…..

Cognome e Nome ……………………………………………..…..

Utenza Rintracciabile ………………………………………………
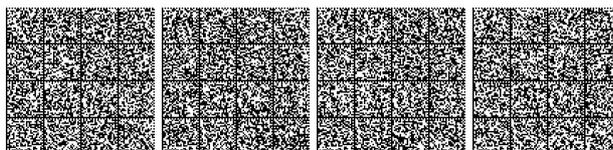
ALLEGATO 2
Distinta di versamento

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO

Indirizzo Ufficio o Comando

Conto corrente di prelevamento n° ____________
Conto corrente di destinazione Tesoreria Banca d'Italia ____________ n° ____________

Distinta delle somme da postagirare a:

Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di : ____________
Ufficio Provinciale di : ____________

Mese di : ____________ Anno : ________

***TOTALE** somme introitate:………..* **€**

di cui

A) Capitolo 2302 - Capo VIII - *Quota 85%*
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ……… €

A1) Capitolo 2567 - Capo XV
quota del 15% dei proventi delle sanzioni pecuniarie destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ……… €

A2) Capitolo 2454/15 – Capo XV
quota proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285/1992, destinata al fondo incidentalità notturna €

Totale proventi contravvenzionali: ……. **€**

B) Capitolo 1205, Art. 1 - Capo VIII
imposta di bollo sulle quietanze di oblazione ……… €

***Totale Imposta di Bollo**: …….* **€**

C) Capitolo 3560 - Capo XIV
in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno
(recupero spese di notifica, somme indebitamente o irregolarmente versate, interessi maturati sul c/c postale ecc.)………… €

(spese per tasse di versamento, in detrazione) ……… €

Totale somme attribuite al Capitolo 3560 - Capo XIV: *….* €

Totale somma da postagirare : ……….. **€**

Data ____________

Firma dirigente Ufficio o Comando

Referente

Recapiti responsabile procedimento

Qualifica	
Cognome e Nome	
Utenza rintracciabile	

11A06320
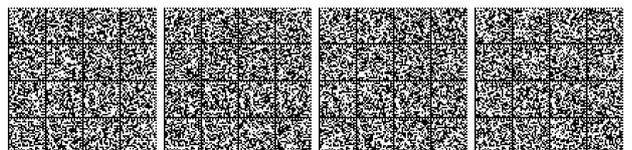
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Musacchia Tiziana Caterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Musacchia Tiziana Caterina, nata il 20 gennaio 1962 a Palermo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Musacchia è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 8 luglio 1991 in Italia presso l'Università degli studi di Palermo;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato che la partecipazione al corso di Conciliatore specializzato non può essere considerata al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Musacchia Tiziana Caterina, nata il 20 gennaio 1962 a Palermo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-

vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06130

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2011.

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250, JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo Unico»;

Visto che il Testo Unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;

Visto che in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso;

Premesso che la sostanza denominata 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) è un derivato del Catinone, sostanza già presente in tabella I, con proprietà psicostimolanti sul sistema nervoso centrale;

Tenuto conto che il 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) è sottoposto a controllo come sostanza stupefacente in numerosi Paesi dell'Unione Europea;

Vista la nota del 26 agosto 2010 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha segnalato oltre venti casi di intossicazione acuta avvenuti nel Regno Unito ed in Finlandia a seguito di assunzione del prodotto Ivory Wave, contenente la sostanza 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), commercializzato come cosmetico;

Tenuto conto che, a seguito della segnalazione citata, in data 27 agosto 2010 la Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi medici ha provveduto a disporre un sequestro cautelativo del prodotto denominato Ivory Wave, commercializzato in internet come sale da bagno, in quanto contenente, oltre che MDPV, anche lidocaina, sostanza vietata nei cosmetici, ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713;

Vista la nota del 30 dicembre 2010 con cui l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere tecnico scientifico sull'affinità chimica della sostanza 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) con i metilendiossi-derivati delle amfetamine, presenti in tabella I, evidenziando il rischio concreto di tossicità a seguito di assunzione di MDPV per la sua azione sul sistema nervoso come sostanza amfetamino-simile, senza le indicazioni farmacologiche del Pirovalerone;

Premesso che le sostanze denominate JWH-250, 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo e JWH-122, [1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo], sono molecole cannabimimetiche di sintesi capaci di produrre effetti psicotropi simili a quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo, già incluso in tabella I, e di maggiore intensità;

Considerato che le sostanze JWH-250 e JWH-122, sono contenute in quantità variabile all'interno di prodotti, denominati Forest Green e Jungle Mistic Incense, venduti come profumatori d'ambiente nei cosiddetti Smartshop o tramite internet;

Tenuto conto che le sostanze JWH-250 e JWH-122, nel 2009 sono state sottoposte a controllo come sostanze stupefacenti in numerosi Paesi dell'Unione Europea, pur non essendo al momento soggette a controllo nazionale, né a quello internazionale, previsto dall'International Narcotic Control Board (INCB), in materia di stupefacenti;

Viste le note 18 e 27 ottobre 2010 e 1 dicembre 2010 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha segnalato diversi casi di intossicazione acuta causati dall'inalazione di prodotti contenenti le sostanze JWH-250 e JWH-122;

Viste le note del 2 novembre e del 30 dicembre 2010, con cui l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere tecnico scientifico rispettivamente sulle sostanze JWH-250 e JWH-122 con riferimento all'affinità chimica con

altri cannabinoidi sintetici, quali JWH-018 e JWH-073 già presenti in tabella I, ed alla tossicità associata al consumo di prodotti che risultano contenere tali sostanze;

Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria ha attivato il sistema Rapex di divieto di commercializzazione del prodotto denominato Forest Green in data 19 ottobre 2010 e del prodotto Jungle Mistic Incense in data 2 novembre 2010, prodotti commercializzati con etichettatura non in lingua italiana, in violazione del Decreto legislativo 6 novembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;

Viste le ordinanze del Ministero della salute in data 3 dicembre 2010 e 30 dicembre 2010 che vietano la fabbricazione, l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l'uso di prodotti denominati Forest Green e Mistic Incense, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti rispettivamente le sostanze JWH-250 e JWH-122, nelle more dell'espletamento della procedura di inserimento in tabella I delle stesse;

Considerato il rischio concreto per la salute pubblica rappresentato dal frequente apparire sul mercato di prodotti contenenti sostanze non dichiarate in etichetta, analoghe dal punto di vista strutturale e con analoga azione psicoattiva rispetto a JWH-250 e JWH-122, caratterizzate dalla potenziale capacità di produrre danni fisici e psichici e di indurre dipendenza nei consumatori;

Ritenuto necessario prevenire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti ulteriori cannabinoidi di sintesi, analoghi a quelli già rinvenuti in prodotti in commercio e responsabili delle intossicazioni segnalate;

Vista la nota del 20 aprile 2011, con cui l'Istituto superiore di sanità ha reso parere tecnico scientifico relativo all'inserimento nella tabella I del Testo Unico degli analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo;

Ritenuto opportuno l'inserimento delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250 e JWH- 122 nella tabella I di cui all'articolo 14 del Testo Unico;

Ritenuto altresì opportuno, quale misura cautelativa per la salute dei cittadini, inserire in tabella I gli analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo, a cui appartiene il JWH-250, e gli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, a cui appartengono le sostanze denominate JWH-018, JWH-073, JWH-122;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250 e JWH- 122 e analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo nella tabella I del citato decreto;

Sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in data 15 aprile 2011, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover procedere al citato inserimento a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), denominazione comune

(RS)-1-(benzo[d][1,3] diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one, denominazione chimica.

JWH-250, denominazione comune

1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo, denominazione chimica

[2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone], altra denominazione.

JWH-122, denominazione comune

[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo], denominazione chimica

4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone, altra denominazione.

Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo, denominazione comune.

Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, denominazione comune.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro: FAZIO

11A06400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, per i lavoratori della società Kata'ne Handling S.r.l. (Decreto n. 58784).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 23 febbraio 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Kata'ne Handling S.r.l., è stato concordato il ricorso alla mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori dello stabilimento sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa che verranno poste in mobilità a decorrere dalla data del licenziamento intervenuti tra il giorno 11 febbraio 2011 e il 28 febbraio 2011;

Vista l'istanza e gli allegati elenchi con i quali la società Kata'ne Handling S.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa a decorrere dalla data del licenziamento intervenuti tra il giorno 11 febbraio 2011 e il 28 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori dello stabilimento in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, della società Kata'ne Handling S.r.l., a decorrere dalla data del licenziamento intervenuto tra l'11 febbraio 2011 e il 28 febbraio 2011:

Unità: Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa;

Matricola INPS: 2109669874.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 58609 del 6 aprile 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A06135

DECRETO 20 aprile 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, per i lavoratori della società Ocean Airlines S.p.a. (Decreto n. 58868).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, che prevede: " I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";

Visto l'accordo del 10 febbraio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Ocean Airlines S.p.a. in fallimento nonché delle OO.SS., con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra
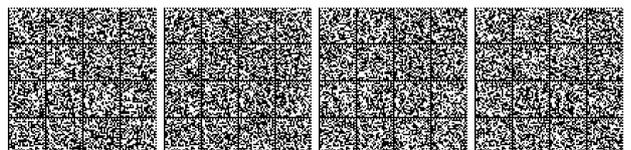
indicate, è stato previsto il ricorso al trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, per un massimo di 10 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 16 febbraio 2014 data del primo licenziamento;

Vista l'istanza con la quale la società Ocean Airlines S.p.a. in fallimento, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 10 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2011, dipendenti presso l'unità di Roma-Fiumicino (Roma);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 4 lavoratori della società Ocean Airlines S.p.a. in fallimento, che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 16 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 10 febbraio 2011, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori della società Ocean Airlines S.p.a. in fallimento, che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 16 febbraio 2011:

n. 10 dipendenti dell'unità di Montichiari (Brescia),

Matricola INPS: 1513487733 (personale non navigante)

Matricola INPS: 1513808088 (personale navigante).

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro: SACCONI

11A06133

DECRETO 21 aprile 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, per i lavoratori della società Algese2 S.c.a.r.l. (Decreto n. 58930).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 20 luglio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Algese2 S.c.a.r.l., è stato concordato il ricorso alla mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative;

Vista l'istanza e il relativo elenco dei lavoratori licenziati, con i quali la società Algese2 S.c.a.r.l. ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 21 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 21 unità lavorative, che saranno collocati in mobilità gradualmente a decorrere dal 21 luglio 2010 e sino alla data ultima del 20 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di 21 unità lavorative, della società Algese2 S.c.a.r.l., unità lavorative che saranno collocate in mobilità gradualmente a decorrere dal 21 luglio 2010 e sino alla data ultima del 20 ottobre 2010:

Unità: Sigonella (Siracusa);

Matricola INPS: 07932510634.
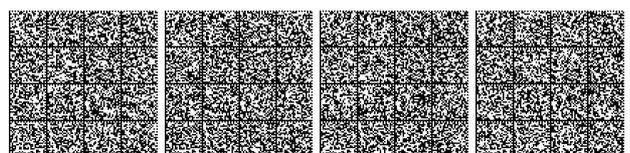
Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 58696, del 12 aprile 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro: SACCONI

11A06134

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 aprile 2011.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di alcune società sooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 8 gennaio 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 184 società cooperative aventi sede nella regione Abruzzo e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ABRUZZO

N.	REA	.BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PR	C FISCALE
1	55677	.	COOPERATIVA AGRICOLA TRASACCO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRASACCO	AQ	'00204920664
2	55856	.	COOPERATIVA AGRICOLA SANTI MARTIRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RE- SPONSABILITA' LIMITATA	CELANO	AQ	'00255690661
3	58410	.	COOPERATIVA EDILIZIA MADONNA DEL CARMELO - S.R.L.	TAGLIACOZZO	AQ	'00621790666
4	62426	.	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALERIA A R.L.	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	'01034370666
5	63020	.	CARTA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAIANO	AQ	'01046720668
6	64068	.	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA ABRUZZESE A R.L.	CARSOLI	AQ	'01071770661
7	66366	.	SYSTEM - SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01103880660
8	69401	23/07/1998	ROCCARASO-COOPERATIVA A R.L.	ROCCARASO	AQ	'00305730665
9	70287	31/07/1997	CO.GE.S.M.A. S.R.L.	ORTUCCHIO	AQ	'01161090665
10	93214	28/05/1999	ABRUZZO SERVIZI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVO-RO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CANSANO	AQ	'01434890669
11	100919	.	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01537670661
12	102031	.	OMNIA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VILLALAGO	AQ	'01521120681
13	104924	.	TERRA SANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	'01583890668
14	105450	.	EDIMONT SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	ORTUCCHIO	AQ	'01588890663
15	22040	28/01/1997	G. CARDUCCI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. -	L'AQUILA	AQ	'93001120661
16	27998	.	SOC.COOP.ED.TRA IMPIEGATI O PENSIONATI DELLO STATO AMERICA A R.L.	SULMONA	AQ	'83002130660
17	42870	.	COOP.ED.IMPIEGATI MUNICIPALI STATALI C.E.I.M.S. A R.L.	SULMONA	AQ	'83000250668
18	46465	.	COOP. EDIL. ROCCA DI BOTTE III PER QUOTE A R.L.	ROCCA DI BOTTE	AQ	'00245040662
19	48868	.	LA FUCENSE	AVEZZANO	AQ	'01218790663
20	50975	.	CUSTOS - S.M.S. -	L'AQUILA	AQ	'80160670586
21	51720	.	CONSORZIO VILLAGGIO EUROPA SOC.COOP.A R.L.	AVEZZANO	AQ	'
22	54995	.	COOPERATIVA PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	L'AQUILA	AQ	'80010790667
23	55938	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA BRUGHIERA A R.L.	SULMONA	AQ	'01072390667
24	59685	.	SOCIETA' COOPERATIVA ARGO A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'93001570667
25	66766	.	ECO-AGRARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AVEZZANO	AQ	'01108110667
26	66994	29/07/1996	AGRITUR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01110870662
27	67914	.	C.E.A. - COSTRUZIONI EDILIZIE ABRUZZESI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILI	L'AQUILA	AQ	'01129280663
28	74924	.	ARISTOS STUDIO - CULTURA & CITTA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RE- SPONSABILITA' LIMITATA -	AVEZZANO	AQ	'01237640667
29	76211	.	ARCOBALENO SOC. COOP. A R. L.	CERCHIO	AQ	'01259980660
30	77833	.	ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	AVEZZANO	AQ	'01280470665
31	80676	.	CAMPO IMPERATORE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01322040666
32	82760	.	COUNTRY CLUB - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAIANO	AQ	'01354190660
33	92560	.	C.E.D. - SOCIETA' COOPERATIVA RECUPERO EX DETENUTI A R. L.	ORICOLA	AQ	'01420130666
34	96537	05/07/1999	ITALIA PROFESSIONAL CONSULTING P.S.C.R.L.	CELANO	AQ	'01474340666
35	97867	.	NOAH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITTORITO	AQ	'01494070665
36	99117	.	ZOBIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIZZOLI	AQ	'01506760667
37	101772	.	LA FATTORIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIZZOLI	AQ	'01234567897
38	102276	.	MATRIX COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CARSOLI	AQ	'05877751007
39	102902	.	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SANTA MARGHERITA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	'01560290668
40	102920	.	MARIANGELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVEZZANO	AQ	'01559720667
41	107348	.	ACF TURISMO SOC. COOP. A R.L.	L'AQUILA	AQ	'01615660667

ABRUZZO

N.	REA	.BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PR	C FISCALE
42	39545	.	LA RINASCITA DI CUPELLO - SOC. COOPERATIVA A.R.L.	CUPELLO	CH	'83000290698
43	61855	19/07/1996	AZIENDA COOPERATIVA ZOOTECNICA AGRICOLA CASOLANA CO.ZA.CA.-	CASOLI	CH	'00134320696
44	62055	23/05/1997	SAN DONATO	CELENZA SUL TRIGNO	CH	'00199330697
45	66759	09/07/1998	LO ZODIACO - SOC. COOP. A.R.L.	VASTO	CH	'00245290697
46	67408	.	PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LANCIANO	CH	'00283120699
47	67936	.	COOPERATIVA CENTRO STORICO CITTA' E TERRITORIO -SOC.COOP.	CHIETI	CH	'00299810697
48	68376	.	COOPERATIVA CUNICOLA ADRIATICA	LANCIANO	CH	'00308320696
49	68808	.	LIDO SOLE SOC. COOP. EDIL. A R.L.	VASTO	CH	'00319730693
50	69664	.	VIVIANA	SAN SALVO	CH	'00322260696
51	73843	30/07/1999	ECOTURISMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'00638920694
52	81827	17/07/1997	DAILY SHOES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTONA	CH	'01340480696
53	83481	.	COOPERATIVA ADRIATICA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	CASALINCONTRADA	CH	'00280290685
54	83582	.	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA COLLALTO A R.L.	PIZZOFERRATO	CH	'01367270699
55	84307	.	SOC.COOP.AGR.G.M.P. LA MONTAGNA S.R.L.	MONTENERODOMO	CH	'01383300694
56	87005	.	ABRUZZO GEOSONDA - SOC. COOP. A.R.L.	BUCCHIANICO	CH	'01425140694
57	90399	.	ABRUZZO FIORI SOC. COOP. A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01468930696
58	94049	.	C.S.A. CENTRO SERVIZI ABRUZZESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA' LIMITATA IN SIGLA C.S.A. SO	CHIETI SCALO	CH	'01526210693
59	99434	24/11/1999	SOC. COOP. SANT'ANGELO A R.L.	CASOLI	CH	'01610670695
60	99878	.	FLORILE COOPERATIVA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA A .R.L.	VACRI	CH	'01614720694
61	135412	.	STAR EXPRESS	SAN SALVO	CH	'01875150698
62	136197	.	NUOVA IDEA PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	GUARDIAGRELE	CH	'01887860698
63	136849	.	SER.COM.2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIZZOFERRATO	CH	'01896610696
64	137328	.	M.G. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01906770696
65	139802	.	RDM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN SALVO	CH	'01932110693
66	141101	.	PIZZERIA RACCIATTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	GUILMI	CH	'01951290699
67	141427	.	EFFE ELECTRO SYSTEM SOCIETA COOPERATIVA A R. L.	VASTO	CH	'01956360695
68	141948	.	C.O.P.A. - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PRODUTTORI ABRUZZESI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ORTONA	CH	'01970430698
69	142257	.	S.D.Z. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASALANGUIDA	CH	'01972310690
70	143088	.	PAN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SAN SALVO	CH	'01982920694
71	143884	.	ELETTRICA CICCHINI DI NICOLA & C. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'01993290699
72	146824	.	MEDIAZIONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'02029860695
73	147511	.	TAVASCH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'02038680696
74	149794	.	PURIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'02069450696
75	75872	.	LIBERTAS - SOC. COOP. A R.L.	LANCIANO	CH	'01200890695
76	84147	.	C.I.M.A.- SOCIETA' COOPERATIVA ITTICA MARINA DI ALLEVAMENTO A RE-SPONSABILITA' LIMITATA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01370310698
77	86146	.	ORTONA PREFABBRICATI SOC.COOP. A R.L.	ORTONA	CH	'01396940692
78	92266	02/08/1999	LA FURIOSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMI- TATA	CHIETI	CH	'01507070694
79	97548	.	S.CO.LA.S - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTONA	CH	'01581200696
80	104401	13/08/1998	LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTAZZOLI	CH	'01736990696
81	105076	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CASA NOSTRA	CHIETI	CH	'80006870697
82	107525	.	EURO COIBEN S.R.L.	MONTEODORISIO	CH	'01764690697
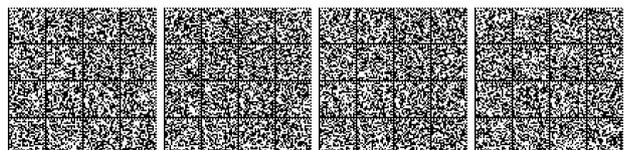
ABRUZZO

N.	REA	.BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PR	C FISCALE
83	134682	.	COOPERATIVA SAMARCANDA 2002 S.C.R.L.	CARUNCHIO	CH	'01873170698
84	134965	.	L'ANCORA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01877900694
85	139509	.	CARNI COOP. PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	CHIETI	CH	'01581020680
86	141796	.	GAIA PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CHIETI	CH	'01968670693
87	142352	.	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA BIOLOGICA A R.L.	MIGLIANICO	CH	'01974360693
88	143689	.	EUROPEAN WORK & SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01992390698
89	145703	.	L.D.L. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARPINETO SINELLO	CH	'02015940691
90	146209	.	TEX.STIR. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MIGLIANICO	CH	'02021960691
91	147766	.	GALAXIA PICC. SOC. COOP. A R.L.	RIPA TEATINA	CH	'02044530695
92	149799	.	C.T. SERVICE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE TEATINA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CHIETI	CH	'02069520696
93	63235	.	C.M.Q.-QUADRI-COOP. PER AZIONE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUADRI	CH	'00231430695
94	70272	.	TOMAIFICIO ORSO D'ABRUZZO	CHIETI	CH	'00337390694
95	70475	.	LA COMUNE-SOC.COOP. A R.L.	GESSOPALENA	CH	'00314690694
96	70580	.	PULSAR P.T. RADIO TELEVISIONE SRL	ORTONA	CH	'00337630693
97	71563	.	SO.CO.S.-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTONA	CH	'00341100691
98	75507	.	COTER - COOPERATIVA TESSILE ROCCAMONTEPIANO - S.R.L.	ROCCAMONTEPIANO	CH	'00673450698
99	76348	.	COOPERATIVA AGRICOLA - INDUSTRIALE DI ZOOTECNIA MONTANA E LAVOROSOC.COOP. A R.L.	BORRELLO	CH	'00337670699
100	78140	.	A.I.T.A.ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DELL'ANZIANO SOC. COOP. A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01224210698
101	81462	.	CONSULTA NAZIONALE DEL TURISMO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'00373960699
102	85216	.	VERDE COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'01398100691
103	85440	.	COOPERATIVA DI CONSUMO G. DEL GIOVANE - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	LANCIANO	CH	'01400200695
104	40122	.	COOPERATIVA INDUSTRIALE SARTI ABRUZZESI LORETANI - C.I.S.A.L.	LORETO APRUTINO	PE	'00086220688
105	44427	.	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA PROGECOP	PESCARA	PE	'00135700680
106	45391	30/05/1997	SOC. COOP. I.P.I. A R.L.	CEPAGATTI	PE	'00216150680
107	52059	30/09/1999	COOPERATIVA PRODUZIONE AUDIOVISIVI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRO-DUZIONE E LAVORO - S.R.L.	PESCARA	PE	'00902430685
108	61488	07/07/1997	COOPERATIVA OTTANTUNO A R.L.	PESCARA	PE	'00945490688
109	63537	.	LA DIMORA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONTESILVANO	PE	'00303720684
110	69092	.	SERVIZI COOPERATIVISTICI AGRICOLI ACLI TERRA ABRUZZO	PESCARA	PE	'01092650686
111	71926	.	TRUENTUM SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01147720682
112	73889	.	BIOHUMUS ABRUZZESE SOC. COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01167890688
113	74942	.	COOPERATIVA ABRUZZESE OPERATORI SETTORI PIANTE OFFICINALICOOP R.L C.A.O.S.P.O. COOP R.L.	PESCARA	PE	'01079160683
114	75514	30/05/1997	COOPERATIVA ENNIO FLAIANO - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01195790686
115	78267	.	NEW EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MONTESILVANO	PE	'01239930686
116	78517	.	SOC. COOP. ARCOBALENO A.R.L.	S. VALENTINO	PE	'01099220681
117	83593	.	COGES - SOC. COOP. A R.L.	PENNE	PE	'00434790689
118	91593	.	SOCIETA' COOPERATIVA ADRIA DOMUS A R.L. *SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A RESPONSABILIT	PESCARA	PE	'01406000685
119	108617	.	EXTRA - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	PESCARA	PE	'01528560681
120	113587	.	ZENITH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01588780682
121	119500	.	DOMUS COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SCAFA	PE	'01667760688
122	44059	.	COOPERATIVA EDILIZIA STELLA 75 S.R.L.	PESCARA	PE	'80014080685
123	47669	.	SOCIETA' PIETRA SU PIETRA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA'LIMITATA	PESCARA	PE	'00243970688
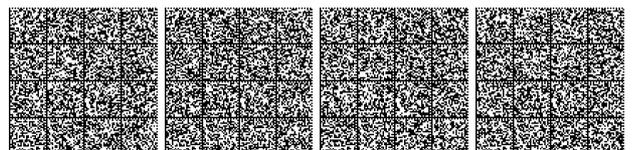
ABRUZZO

N.	REA	.BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PR	C FISCALE
124	64814	.	CAROVANA FACCHINI ADRIATICA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01044210688
125	70781	.	CIM - CONSORZIO IMPRESE MONTESILVANO - MONTESILVANO DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI	MONTESILVANO	PE	'01128960687
126	75690	.	COOPERATIVA SERVIZI NOCCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	NOCCIANO	PE	'01206230680
127	79399	.	TRITANA (COOP. SERVIZI) SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCAFA	PE	'01209030681
128	91827	.	CASTRUM PETRAE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CIT.	PE	'01421760685
129	91930	30/05/1996	CONSEAS - CONSORZIO COOPERATIVO DI SERVIZI E SOLIDARIETA' SOCIALEA RESPONSABILITA' LIMITATA.	PESCARA	PE	'01272340686
130	104072	.	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01465840682
131	107432	.	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTESILVANO	PE	'01517240683
132	107639	.	D'ANNUNZIO SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01509570683
133	108066	02/08/1999	VENDASS SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	MONTESILVANO	PE	'01508940689
134	109769	.	EUROCITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01541950687
135	110685	.	MERIDIANA COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01554730687
136	112056	.	M.B.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CITTA' SANT'ANGELO	PE	'01569510686
137	112487	.	ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTESILVANO	PE	'00454780685
138	115356	.	SERENA PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PESCARA	PE	'01614550687
139	120320	.	TERRITORIO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LETTOMANOPPELLO	PE	'01675210684
140	62951	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA SPERANZA80	PESCARA	PE	'00309720688
141	70973	28/05/1998	AGRICOM - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01132690684
142	72849	31/05/1999	FINANZIARIA ABRUZZESE COOPERATIVA - SOC. COOP. A R.L. ENUNCIABILE FIN.A.CO. - SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01162030686
143	78086	.	COPITUR - CENTRO PROGRAMMI TURISTICI - SOC. COOPERATIVA A R.L.	PENNE	PE	'01220420689
144	89055	28/05/1998	ASTRA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	PESCARA	PE	'00309710689
145	65677	.	A.B.R. AGRICOLTORI BISENTINI RIUNITI COOP.A R.L.	BISENTI	TE	'00176870673
146	67035	.	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA ARTE E LAVORO A R. L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'
147	68776	.	LA FUTURA SOC. COOP. EDILIZIA A R. L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00238980676
148	68808	.	SILVI COOP. SOC. A R.L.	SILVI	TE	'00238940670
149	69150	.	CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE -ABIT COOP.SOC.COOP. A R.L.	GIULIANOVA	TE	'82004360671
150	71293	.	COONMIL-SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERAMO	TE	'80010470674
151	81752	.	EDIL COSTRUZIONI 'LASER 84' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	TERAMO	TE	'00583410675
152	86044	.	NUOVA CARTE GIUNCO SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00646490672
153	86849	.	COOPERATIVA AGRICOLA COLLEDORO A R.L.	CASTELLI	TE	'00662020676
154	87640	30/07/1999	VALLATA DEL VOMANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI TRASFORMA- ZIONE A R.L.	TERAMO	TE	'00667800676
155	87641	.	CENTRO ABRUZZO SUINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI TRASFORMAZIONE A R.L.	TERAMO	TE	'
156	87711	.	BRANCASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	'00669720674
157	88313	.	BIOHUMUS VAL VOMANO SOC. COOPERATIVA A R.L.	PENNA SANT'ANDREA	TE	'00676160674
158	88408	.	PROGETTAZIONE E PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO MAR-TUR COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTINSICURO	TE	'00682860671
159	89322	.	SOCIETA' COOPERATIVA LOMBRICOOP A R.L.	SILVI	TE	'00374510675
160	89871	30/06/1998	PALUDE AZZURRA SOC. COOP. A.R.L.	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	'00698110673
161	97981	.	NUOVA LINEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00814730677
162	102912	13/01/1998	SOCIETA' COOPERATIVA GENERALE DI COSTRUZIONI COSTRUZIONI 3 M S.R.L. (A RESPONSABILITA' LIMITATA)	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00886970672
163	107252	.	CONSORZIO VAL VOMANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00937730679
164	67033	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIRENA	TERAMO	TE	'00000000000

ABRUZZO

N.	REA	.BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PR	C FISCALE
165	75909	.	VENERE - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORTORETO	TE	'91000750678
166	77824	.	CONSORZIO AGCI ABRUZZO CASA -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERAMO	TE	'00492480678
167	78543	.	LINGUAGGIO DELL'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERAMO	TE	'00504910670
168	83106	.	SCUDO SERVIZI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MONTORIO AL VOMANO	TE	'00603870676
169	84612	.	IMPRESA DI PULIZIA GRAN SASSO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	'00627240674
170	87655	.	S.P.A.I.A. SOCIETA' PRODOTTI AGRO INDUSTRIALI ABRUZZESI COOP. A R.L.	PINETO	TE	'00658860671
171	90252	.	ANCARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBA ADRIATICA	TE	'00706720679
172	97666	.	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE AZIENDALE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALESOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00812960672
173	101014	01/08/1996	GRUPPO ESERCENTI OPERATORI TURISTICI E ARTIGIANI - ESERCOP A R.L.	PINETO	TE	'00858420672
174	107474	.	SOCIETA' COOPERATIVA UNI-SHIRT A R.L.	CORROPOLI	TE	'00709990675
175	35479	.	LABORE AC STUDIO E.L.A.S. SOC. COOP. A R. L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'
176	39290	.	COOPERATIVA EDILIZIA I.N.A. - ALFA 1960- SOCIETA' A RESP. LIM.	TERAMO	TE	'
177	41974	.	COOPERATIVA AGRICOLA E DI PRODUZIONE E DI LAVORO - SANTO STEFANO A R.L.-	SILVI	TE	'
178	47293	.	PIETRACAMELA SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	PIETRACAMELA	TE	'80001790676
179	47611	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA I.N.A. - LA BAITA - SOCIETA' A R.L.	TERAMO	TE	'
180	52634	.	SOCIETA COOP.EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA ALESSANDRA	TERAMO	TE	'
181	55955	.	COOPERATIVA AGRICOLA VALVIBRATA A R.L.-	NERETO	TE	'
182	64165	.	COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO LA VIOLA - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	COLLEDARA	TE	'80008060677
183	65922	.	BISENTI SOCIETA COOP. EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BISENTI	TE	'00176990679
184	66668	.	C.A.ME.C. COOPERATIVA ABRUZZESE METALLICHE COSTRUZIONI A R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'

11A06131

DECRETO 29 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Niecko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Diana Niecko, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma denominato Świadectwo Dojrzałości Liceum Zadowego conseguito presso il liceo professionale dell'Ente di Addestramento Professionale di Lublino (Polonia) nel mestiere di parrucchiere, della durata di quattro anni, e del Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego di conseguimento del titolo professionale di parrucchiera, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e della CNA - Benessere;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Diana Niecko, cittadina polacca, nata a Lublin (Polonia) in data 21 febbraio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06278

DECRETO 29 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dafina Adina Ianchis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dafina Adina Ianchis, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diplomă de Bacalaureat a indirizzo alimentare, conseguito presso il «Grup Scolar de Industrie Alimentara» di Arad (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e FIEPET- Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Dafina Adina Ianchis, cittadina rumena, nata a Abrud (Romania) in data 2 febbraio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06279

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 maggio 2011.

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

Visti gli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice sopracitato, comunicata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo, in data 11 novembre 2010 - prot. 17580, affissa all'albo pretorio del Comune di Acquapendente (Viterbo) in data 17 novembre 2010, composta da: Relazione denominata «Proposta di estensione della tutela di notevole interesse pubblico della zona del Monte Rufeno e della Valle del Paglia nei comuni di Acquapendente e Proceno - decreto ministeriale 22 maggio 1985 – (Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario al n. 176 del 27 luglio 1985) decreto legislativo n. 42/2004, Parte Terza, art. 136, lettera *d)*»; dallo stralcio della carta tecnica regionale, della planimetria catastale, dell'ortofoto relativi all'area oggetto della proposta; da Descrizione confini; da Documentazione fotografica con localizzazione punti di vista fotografie. Tutti i documenti testé citati costituiscono l'allegato 1 al presente decreto;

Vista e condivisa la citata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Visto il parere di condivisione alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area, espresso dalla Regione Lazio il 9 novembre 2010, prot. n. 30142, ai sensi dell'art. 138, comma 3, decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del medesimo Codice;

Viste e considerate le risposte, redatte dalla competente Soprintendenza, alle sopracitate osservazioni, conservate agli atti di quest'Ufficio;

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento reso il 12 aprile 2011, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007, recante
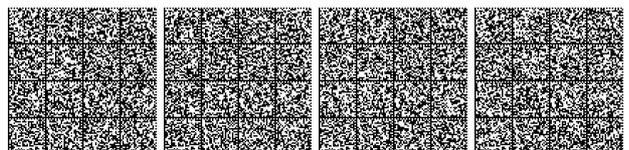
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 141, comma 2, decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 46 del 9 maggio 2011 dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 141, comma 2, e 136 comma 1, lett *d)*, decreto legislativo n. 42/2004 è dichiarato il notevole interesse pubblico dell'area, sita nel Comune di Acquapendente, denominata «Altopiano dell'Alfina Ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia» decreto ministeriale 22 maggio 1985, individuata e perimetrata nella «Descrizione confini» contenuta nella proposta di dichiarazione indicata in premessa.

Art. 2.

Ferme restando le motivazioni contenute nella Relazione della proposta di dichiarazione di cui in premessa, qui richiamate, si evidenzia che il notevole interesse pubblico dell'area specificamente considerata è dovuto alla sua qualità di bellezza panoramica, «bellezze d'insieme», così come risultante dal complesso degli elementi che la compongono, godibile anche dalla strada provinciale n. 50 Acquapendente Torre Alfina e dalle strade vicinali che l'attraversano.

In particolare, la zona considerata è costituita da porzioni di territorio ad elevato grado di naturalità le cui componenti quali boschi - con vegetazione arborea quale, ad esempio, Quercus cerris (cerro), Quercus pubescens Willd. (roverella), Castanea sativa (castagno), Carpinus Betulus (carpino bianco) e Ostrya carpinifolia (Carpino nero) Quercus robur (rovere), Prunus avium (ciliegio selvatico) Acer campestre (acero campestre) etc- , vegetazione arbustiva – quale, ad esempio, Prunus spinosa (pruno selvatico), Crataegus monogyna (biancospino), Ruscus aculeatus (pungitopo) Cytisus scoparius (ginestra dei carbonai), Sambucus nigra (sambuco), Cornus mas (corniolo), Ilex aquifolium (agrifoglio), Juniperus (ginepro)- , vegetazione spontanea -quale, ad esempio, la Rosa canina (rosa canina) e il Viscum album (vischio)-, corsi d'acqua e sorgenti ben si armonizzano fra di loro e con il carattere tradizionale del paesaggio agrario.

Il tutto è espressione di un insieme di rilevante valenza paesistica, frutto dell'armonica integrazione fra la natura e le opere realizzate dall'uomo, prevalentemente finalizzate all'attività agricola che da sempre ha caratterizzato il territorio dell'Alfina.

La specifica disciplina dell'area è contenuta negli «obbiettivi di tutela» descritti nella Relazione della proposta di dichiarazione in premessa, e qui integralmente richiamati. In merito, si esplicita che la presente dichiarazione non preclude a priori interventi sul territorio, bensì subordina ogni modifica dello stato dei luoghi al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, onde garantire che sia preservato il notevole interesse pubblico dell'area.

L'allegato n. 1 citato nelle premesse forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, unitamente alla «descrizione dei confini»;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 co. 3, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo provvede alla notifica della dichiarazione e al suo deposito, in una, con l'allegato di cui al precedente articolo 2, presso il Comune di Acquapendente nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari;

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, trasmetterà al Comune di Acquapendente il numero della Gazzetta stessa, e delle relative planimetrie. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, vigilerà sull'adempimento di quanto prescritto all'art. 140, comma 4, del Codice.

Art. 4.

Ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010, avverso il presente decreto può essere proposto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ricorso innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

Alternativamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è possibile impugnare il presente provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore regionale: GALLONI

———

AVVERTENZA

L'allegato 1 al presente decreto è consultabile integralmente nel sito internet www.lazio.beniculturali.it

ALLEGATO

DESCRIZIONE CONFINI

Perimetro della proposta di estensione del vincolo paesistico alla piana dell'Alfina laziale.

Il perimetro che individua la proposta di estensione del vincolo paesistico alla piana laziale dell'Alfina si può sommariamente descrivere in questo modo:
L'area in oggetto confina:

- a NORD con il preesistente vincolo paesistico, che è attualmente delimitato dalla strada provinciale Torre Alfina – Acquapendente (dal KM 3.500 al KM 8.300 circa e precisamente fino al bivio con la comunale che porta al paese di Torre Alfina).
- ad EST con la suddetta strada (dal KM 8.300 al KM 9.200) e poi con il confine regionale fra Umbria e Lazio
- a SUD segue sempre il confine regionale.
- ad OVEST, quando il confine regionale interseca la strada asfaltata (non presente nelle carte catastali) che congiunge Castel Giorgio all'area industriale di Campo Morino (comune di Acquapendente), la linea rossa che individua la proposta di estensione negli elaborati vira appunto verso ovest seguendo questa strada asfaltata fino all'intersezione con una vecchia **strada bianca vicinale detta del Troscione,** tuttora praticabile e praticata anche se in pessimo stato. Questa strada è ben individuata nelle planimetrie catastali ed è a tratti visibile nelle ortofoto ma è appena accennata nella carta CTR. Seguendo questa vecchia strada che risale verso nord costeggiando il bosco (a destra) si giunge al Casale Carbonara da cui inizia la strada vicinale di Carbonara che prosegue sempre verso nord. All'intersezione di questa strada con la vicinale di Carbonarola si vira a sinistra (verso ovest) e si prosegue sulla vicinale di Carbonarola fino a raggiungere l'omonimo casale. Questo tratto coincide anche con il confine fra il foglio catastale n 78 ed il n 79. Da lì , seguendo per pochi metri il confine del foglio catastale n 78 si interseca il Fosso dei Ladri che scende, coincidendo con il confine ovest del foglio catastale 78, verso nord fino ad incrociare la strada provinciale Torre Alfina – Acquapendente circa al Km 3.500, strada che, come dicevamo prima, rappresenta il confine nord dell'attuale vincolo paesistico.

Elenco dei fogli catastali compresi all'interno della proposta:

Fogli n 63, 64, 65, 78 e 80 : intero foglio, in parte già soggetto a vincolo paesistico.

Fogli n 81 e 93: intero foglio.

Fogli n 79, 92 e 104: la proposta di vincolo li riguarda solo in parte: vedi tavola *"stralcio planimetria catastale scala 1:5000"* .

11A06403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della determinazione V&A.PC/II/125 del 28 febbraio 2011 relativa al medicinale «Ciprofloxacina Kabi».

Estratto determinazione V&A.PC/II/248 del 28 marzo 2011

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA KABI.

Confezioni:

037406016/M - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 sacca poliolefina/AL da 5;

037406028/M - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 5 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

037406030/M - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 10 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

037406042/M - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 20 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

037406055/M - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 30 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

037406067/M - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 40 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

037406079/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca poliolefina/AL da 100 ml;

037406081/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 5 sacche poliolefina/AL da 100 ml;

037406093/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 10 sacche poliolefina/AL da 100 ml;

037406105/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche poliolefina/AL da 100 ml;

037406117/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche poliolefina/AL da 100 ml;

037406129/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 40 sacche poliolefina/AL da 100 ml;

037406131/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 1 sacca poliolefina/AL da 200 ml;

037406143/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 5 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

037406156/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 10 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

037406168/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 20 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

037406170/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 30 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

037406182/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 40 sacche poliolefina/AL da 200 ml.

Titolare AIC: FRESENIUS KABI Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0695/001-003/II/009.

Tipo di modifica: annullamento della determinazione V&A.PC/II/125 del 28 febbraio 2011.

Annullamento della determinazione V&A.PC/II/ 125 del 28 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 21-octies e *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in quanto la natura della variazione corretta è «Aggiunta di un nuovo tipo di confezionamento in materiale poliolefinico sacca Freeflex» e pertanto per tale confezionamento aggiuntivo è necessario assegnare nuovi numeri di AIC che distinguano le nuove confezioni con sacca (Freeflex) da quelle attualmente autorizzate sempre in materiale poliolefinico ma con sacca (Excel).

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A06132

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 5 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4814
Yen	118,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,192
Corona danese	7,4572
Lira Sterlina	0,89865
Fiorino ungherese	265,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9475
Nuovo leu romeno	4,1105
Corona svedese	9,0682
Franco svizzero	1,2730
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9300
Kuna croata	7,3805
Rublo russo	40,4200
Lira turca	2,2888
Dollaro australiano	1,3883
Real brasiliano	2,3909
Dollaro canadese	1,4303
Yuan cinese	9,6198
Dollaro di Hong Kong	11,5146
Rupia indonesiana	12732,19
Shekel israeliano	5,0445
Rupia indiana	66,3070
Won sudcoreano	1603,43
Peso messicano	17,3177
Ringgit malese	4,4442
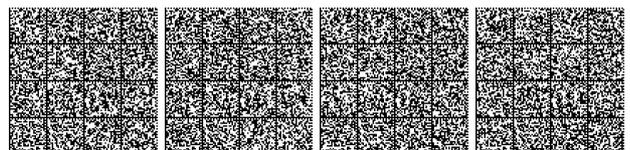
Dollaro neozelandese	1,8837
Peso filippino	63,809
Dollaro di Singapore	1,8273
Baht tailandese	44,664
Rand sudafricano	9,9566

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06321

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 6 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4501
Yen	116,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,093
Corona danese	7,4570
Lira Sterlina	0,88390
Fiorino ungherese	264,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	3,9515
Nuovo leu romeno	4,1188
Corona svedese	9,0215
Franco svizzero	1,2668
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9450
Kuna croata	7,3801
Rublo russo	40,3147
Lira turca	2,2400
Dollaro australiano	1,3581
Real brasiliano	2,3457
Dollaro canadese	1,3978
Yuan cinese	9,4158
Dollaro di Hong Kong	11,2686
Rupia indonesiana	12439,65
Shekel israeliano	5,0182
Rupia indiana	64,9570
Won sudcoreano	1571,23
Peso messicano	16,9505
Ringgit malese	4,3539
Dollaro neozelandese	1,8424
Peso filippino	62,517
Dollaro di Singapore	1,7929
Baht tailandese	43,880
Rand sudafricano	9,8008

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06322

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Vetrimoxin 50 mg/g».

Provvedimento n. 80 del 13 aprile 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0122/001/IB/002.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini VETRIMOXIN 50 mg/g, nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104008014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104008026.

Titolare A.I.C.: Ceva Santé Animale con sede in Z.I. La Ballastière - B.P. 126 - 33501 Libourne Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla società Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 12 a 24 mesi. La validità dopo prima apertura del contenitore e dopo incorporazione nel mangime resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

11A06126

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stapenor Retard» A.I.C. n. 100391010.

Decreto n. 42 del 20 aprile 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario STAPENOR RETARD - A.I.C. n. 100391010, di cui è titolare l'impresa Bayer S.p.A., con sede in viale Certosa, 130 - 20156 Milano, codice fiscale n. 05849130157, è decaduta.

Motivo della revoca: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A06127
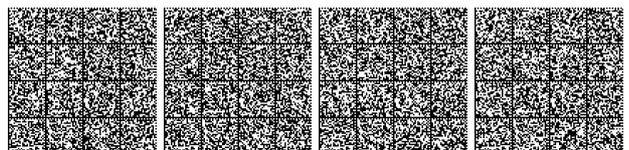
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baycox Ovino 50 mg/ml».

Decreto n. 31 del 4 aprile 2011

Specialità medicinale per uso veterinario BAYCOX OVINO 50 mg/ml sospensione orale.

Procedura decentrata n. NO/V/0003/001/DC.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede leale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n.130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH nello stabilimento sito in Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104266010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104266022;

flacone da 1.000 ml - A.I.C. n. 104266034.

Composizione:

principio attivo: 1 ml contiene: Toltrazuril 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini (agnelli).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e la riduzione della diffusione dei coccidi negli agnelli in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria crandallis e Eimeria ovinoidalis.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: 42 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A06128

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Linco-Sol 400 mg/g».

Decreto n. 30 del 4 aprile 2011

Specialità medicinale per uso veterinario LINCO-SOL 400 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli.

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/0111/001/MR.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd., con sede in Ottò u.14, 1161 Budapest (Ungheria).

Produttore responsabile rilascio lotti: Lavet Pharmaceuticals Ltd. nello stabilimento sito in 2143 Kistarcsa, Batthyany u. 4/b - Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 150 g - A.I.C. n. 104325016;

confezione da 1,5 kg - A.I.C. n. 104325028;

confezione da 5 kg - A.I.C. n. 104325030.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: Lincomicina (come cloridrato) 400 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli (broiler).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da mycoplasmi e batteri sensibili alla lincomicina.

Suini: per il trattamento della dissenteria suina e micoplasma pneumonia.

Polli: enterite necrotica causata da Clostridium perfringens.

Validità:

periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione secondo indicazioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

polli: carne e visceri: 5 giorni;

suini: carne e visceri: 0 giorni;

uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A06129

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Centidox 1000 mg/g.»

Decreto n. 40 del 18 aprile 2011

Procedura decentrata n. NL/V/0142/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario CENTIDOX 1000 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere oppure nel latte/sostituto del latte per vitelli e suini.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel – Olanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel – Olanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione da 10×100 g in polietilene – A.I.C. n. 104205012;

Confezione da 1000 g in polietilene – A.I.C. n. 104205024;

Confezione da 10×100 g in surlyn – A.I.C. n. 104205036;

Confezione da 1000 g in surlyn – A.I.C. n. 104205048.

Composizione: 1 grammo di polvere contiene:

Principio attivo: Doxixiclina iclato 1000 mg/g equivalenti a 867 mg/g di doxiciclina base.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Vitelli e suini.

Indicazioni terapeutiche: Vitelli e suini:

Prevenzione e trattamento della malattia respiratoria causata da Pasteurella multocida e Mycoplasma spp. sensibili alla doxiciclina. Prima di iniziare il trattamento preventivo si deve accertare la presenza della malattia clinica nella mandria.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni:

Soluzioni in acqua: dopo la ricostituzione con acqua, eliminare il prodotto eventualmente avanzato dopo 4 ore.

Soluzione con il latte: dopo la ricostituzione con il latte (artificiale), eliminare il prodotto eventualmente avanzato dopo 6 ore.

Periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Vitelli: Carne e visceri: 16 giorni.

Suini: Carne e visceri: 8 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A06282
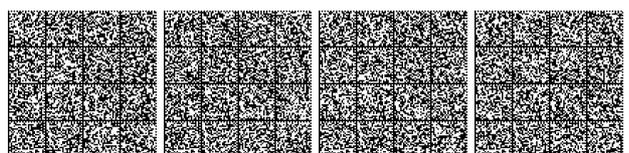
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox 500 mg/g.».

Decreto n. 41 del 20 aprile 2011

Procedura decentrata n. NL/V/0349/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SOLUDOX 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per suini.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel – Olanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel – Olanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione da 10×100 g in polietilene – A.I.C. n. 104224011;

Confezione da 1000 g in polietilene – A.I.C. n. 104224023;

Confezione da 10×100 g in surlyn – A.I.C. n. 104224035;

Confezione da 1000 g in surlyn – A.I.C. n. 104224047.

Composizione: 1 grammo di polvere contiene:

Principio attivo: Doxixiclina iclato 500 mg, equivalenti a 433 mg di doxiciclina.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento dei segni clinici associati alle malattie respiratorie nei suini, causate da Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae suscettibili alla doxiciclina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 9 mesi

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: dopo la ricostituzione con acqua, tutto il prodotto rimasto dopo 24 ore deve essere eliminato.

Tempi di attesa: Carne e visceri: 5 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A06283

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Istituto Nazionale certificazioni S.r.l. - P.zza Carità, 15 Marcianise (Caserta) è abilitato, a decorrere dal 21 aprile 2011, alle verifiche periodiche e straordinarie di Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 13 novembre 2009 ed ha pari scadenza.

11A06280

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 21 aprile 2011 il seguente organismo:

Tuvi S.r.l. - Via Guido Dorso, 23 - Cosenza.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A06281

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-112) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
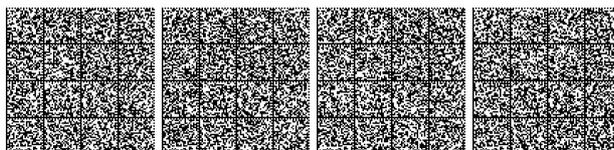
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.